

**Legge Regionale 15 dicembre 2021**

**N. 59**

**Legge regionale: “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Promulga**

la seguente legge:

## Articolo 20

### **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)**

1. L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 30 è sostituito dal seguente:

#### *“Articolo 8*

#### *Ispezioni*

1. *Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base alle seguenti priorità:*
  - a) *a partire dagli impianti con età superiore ad anni quindici;*
  - b) *rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'articolo 7;*
  - c) *mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica e nei casi indicati dalle disposizioni operative;*
  - d) *mancata o ritardata trasmissione dei rapporti di avvenuta manutenzione;*
  - e) *rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11;*
  - f) *secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'Allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.*
2. *Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano preferibilmente durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne i casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d).*
3. *L'ispezione comprende la valutazione di efficienza energetica del generatore, la stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.*
4. *L'ispezione comprende l'accertamento sull'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).*
5. *Il costo delle ispezioni, così come definito in Allegato 4, è addebitato al responsabile dell'impianto nei seguenti casi:*
  - a) *mancato invio o invio in ritardo del rapporto di controllo di efficienza*

*energetica (RCEE);*

*b) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11;*

*c) ispezione non effettuata per mancato appuntamento o mancata comunicazione per impianti disattivati;*

*d) mancato invio di documentazione o informazioni richieste a seguito di accertamento documentale.*

6. *Nel caso in cui durante una ispezione si riscontri l'assenza del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o della eventuale dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM), oltre all'addebito del costo dell'ispezione e alle sanzioni di cui all'articolo 14, il responsabile dell'impianto è comunque tenuto a chiamare il manutentore per il controllo periodico del generatore e ad inviare entro trenta giorni dalla data dell'ispezione il relativo RCEE munito di bollino o la DAM, in quanto l'ispezione non è sostitutiva della manutenzione.*

*7. Le disposizioni operative definiscono le procedure delle ispezioni. ”.*

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2016 le parole: *“I responsabili di impianto o, per loro conto, i manutentori acquisiscono”* sono sostituite dalle parole: *“I responsabili dell'impianto, attraverso l'installatore o il manutentore di cui al comma 4 dell'articolo 4, possono acquisire”*.

3. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2016 è sostituito dal seguente:

*“8. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete nonché i fornitori alle utenze dei diversi tipi di combustibile sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive, in base a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e con le modalità operative di cui all'articolo 5 della presente legge. I dati vanno trasmessi annualmente entro il termine di cui alla lettera d), del comma 3 dell'articolo 5 secondo le specifiche tecniche indicate dai soggetti esecutori. ”.*

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2016 è aggiunto il seguente:

*“8 bis. I soggetti di cui al comma 8 che non trasmettono i dati relativi alle utenze attive secondo le modalità e i tempi previsti dal comma 3, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e dall'articolo 5 della presente legge, sono soggetti ad*

*una sanzione pecuniaria amministrativa minima di euro 1.000 e massima di euro 10.000.”.*

5. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 2016 le parole: “*gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica*” sono sostituite dalle seguenti: “*tutti gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio*”.
6. L'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 30 è sostituito dal seguente:

**“Art. 18**

***Disposizioni finali e transitorie***

1. *Per tutti gli impianti la scadenza di trasmissione del RCEE di cui all'Allegato 2 decorre dalla data dell'ultima autocertificazione o dell'ultimo RCEE munito di contrassegno di verifica (bollino). È consentito posticipare tale data di massimo trenta giorni. Il contrassegno di verifica va sempre applicato all'inizio del periodo indicato all'Allegato 2.*
2. *Fino alla istituzione del catasto di cui all'articolo 12, il contrassegno di verifica è costituito da un bollino adesivo stampato dall'autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l'eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell'impianto come riportato in Allegato 3. È possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame come previsto dall'Allegato 3.*
3. *Nelle more della costituzione del catasto di cui all'articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati alle autorità competenti nelle forme e modalità da queste ultime stabilite.*
4. *Nelle more della costituzione del catasto di cui all'articolo 12, le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice catasto di cui al comma 2 dell'articolo 12 attraverso la targa impianto secondo le modalità di consegna da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al richiamato articolo 12.*
5. *I parametri della combustione vanno riportati obbligatoriamente ogni volta che si trasmette l'RCEE. L'RCEE va inviato all'autorità competenti, entro trenta giorni dalla data di avvenuta manutenzione.*
6. *Le autorità competenti e i soggetti esecutori dovranno rendere pienamente operativo il catasto degli impianti termici, in modalità telematica, nel corso*

dell'anno 2021.

7. *Al fine di perseguire gli obiettivi generali della semplificazione amministrativa e della dematerializzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi, una volta costituito il catasto di cui all'articolo 12, le autorità competenti o i soggetti esecutori possono stabilire, in maniera unitaria e sentita gli uffici regionali competenti in materia, modalità di trasmissione, archiviazione e firma di qualunque tipo di documento direttamente on-line sul portale telematico regionale, evitando, ove possibile, l'utilizzo di copie cartacee.*
  8. *Il manutentore o l'installatore di cui al comma 4 dell'articolo 4, deve dotarsi di una polizza di responsabilità civile globale e ha l'obbligo di certificare il possesso e la taratura degli analizzatori di combustione, secondo le modalità indicate dai soggetti esecutori.*
  9. *A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e solo per l'anno 2020, i responsabili di impianto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di modifica e sempre attraverso il manutentore o l'installatore:*
    - a) *per gli impianti sprovvisti di RCEE, possono provvedere ad effettuare la manutenzione dell'impianto e a inviare all'autorità competente o al soggetto esecutore l'RCEE munito di contrassegno di verifica;*
    - b) *per gli impianti dotati di RCEE, ma sprovvisti di contrassegno di verifica, possono inviare all'autorità competente o al soggetto esecutore lo stesso RCEE munito di contrassegno di verifica."*
7. Le modifiche del presente articolo hanno effetto immediato dalla data di entrata in vigore della presente legge anche sulle disposizioni operative approvate dalla Giunta regionale.
  8. Gli allegati 2, 3, 4 della legge regionale n. 30 del 2016 sono sostituiti dagli allegati di cui all'allegato A della presente legge.

## **Articolo 50**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 15 dicembre 2021

BARDI

*Allegato A**Sostituzione degli Allegati 2, 3, 4 della legge regionale n. 30 del 2016 (articolo 13, comma 8)*

## ALLEGATO 2

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti  
del contrassegno di verifica (bollino)  
(articolo 11, comma 1 legge regionale n. 30 del 2016)

Tipologia di impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P > 100	1	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o	12 < P < 100	2	Rapporto tipo 2
		P > 100	1	Rapporto tipo 2

	pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta			
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	2	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	1	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	2	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	2	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} > 50$	1	Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile nominale

$P_{el}$  - Potenza elettrica nominale

- (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
- (2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (G.U. n.55 del 7 marzo 2014).

### ALLEGATO 3

Costo del contrassegno di verifica (bollino)  
(articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2016)

#### Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo (1)
Bollino impianti fino a 100 kW (in euro) ogni 2 anni	19,50
Bollino impianti maggiori di 100 e fino a 200 kW (in euro) ogni anno	75,00
Bollino impianti maggiori di 200 e fino	120,00

a 300 kW (in euro) ogni anno	
Bollino impianti maggiori di 300 kW (in euro) ogni anno	180,00

## Altre tipologie di impianto

Tipologia impianto	Contributo (1)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW ogni 2 anni	19,50
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW ogni anno	75,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento P > 10 kW ogni 2 anni	19,50
Impianti cogenerativi con Pel < 50 ogni 2 anni	19,50
Impianti cogenerativi con Pel > 50 ogni anno	75,00

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

(1) L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di euro 30,00.

I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'organismo esterno per l'espletamento del servizio (risoluzione del Ministero delle finanze (RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000).

## ALLEGATO 4

Costo delle ispezioni in campo con addebito  
(articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 30 del 2016)

## Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale	Importo in € (1)
------------------------------	------------------

complessiva dell'impianto (kW)	
da 10 a 35	80,00
Maggiore di 35 e fino a 116	110,00
Maggiore di 116 e fino a 350	180,00
Maggiore di 350	250,00

I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare pari al 10 per cento dell'importo dovuto per la pertinente classe di potenza del singolo generatore.

Altre tipologie di impianto

Tipologie di impianto	Importo in € (1)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	80,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	150,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	80,00
Impianti cogenerativi con Pel < 50	80,00
Impianti cogenerativi con Pel > 50	300,00

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

(1) L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di euro 30,00.

I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'organismo esterno per l'espletamento del servizio (risoluzione del Ministero delle finanze (RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000). In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'organismo esterno per l'espletamento del servizio (risoluzione del Ministero delle finanze (RIS) n.186/E del 6 dicembre 2000).